

# LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE



S. A. ⓘ  
Sportello  
Accoglienza e  
Informazione  
**Anffas**



## INCLUSIONE SCOLASTICA

Pubblicazione realizzata da:

**Anffas Nazionale**

Via Latina, 20 – 00179

Roma (RM)

Tel. 06/3611524 – 06/3212391

nazionale@anffas.net – [www.anffas.net](http://www.anffas.net)

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

## Indice

### **CAPITOLO I - IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA**

- 1.1 Il diritto al lavoro delle persone con disabilità: quadro generale
- 1.2 La legge 68/99 e il d.lgs. 151/2015
- 1.3 Beneficiari del sistema di collocamento mirato e modalità di accesso
- 1.4 Composizione della commissione della condizione di disabilità ai fini della L.n. 68/99
- 1.5 Elaborazione del certificato che attesta la “disabilità” con diagnosi funzionale e relazione conclusiva
- 1.6 Invio del verbale al cittadino
- 1.7 Visite sanitarie di controllo

### **CAPITOLO II - COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA**

- 2.1 Iscrizione alla scuola
- 2.2 Documentazione per l’iscrizione degli alunni/e con disabilità e per l’accesso ai percorsi di inclusione scolastica
- 2.3 Momenti preparatori della scuola per l’accoglienza dell’alunno

### **CAPITOLO III - GLI STRUMENTI OPERATIVI DELL’ INCLUSIONE SCOLASTICA**

- 3.1 Il GLI e il piano per l’inclusione
- 3.2 Il GLO e il PEI
- 3.3 Tappe e scadenze per l’elaborazione e la verifica del PEI
- 3.4 Focus sul diritto all’autodeterminazione e sull’accomodamento ragionevole da considerare in sede di definizione ed attuazione del PEI
- 3.5 Il Dirigente Scolastico
- 3.6 Alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES)

### **CAPITOLO IV - I SUPPORTI E SOSTEGNI CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ALL’ALUNNO/A CON DISABILITÀ**

- 4.1 Insegnante di sostegno
- 4.2 Numero delle ore di sostegno per ciascun alunno
- 4.3 Mancata o insufficiente assegnazione del sostegno didattico
- 4.4 Assistente di base - Assistenza igienico personale

4.5 Assistenza per l'autonomia o per la comunicazione

4.6 Trasporto scolastico

## **CAPITOLO V - PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ED ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO SCOLASTICO**

5.1 Progettazione disciplinare

5.2 Progettazione disciplinare per la scuola secondaria di primo grado

5.3 Progettazione disciplinare per la scuola secondaria di secondo grado

## **CAPITOLO VI - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

6.1 Diritto a partecipare

## **CAPITOLO VII - ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA**

## **CAPITOLO VIII - SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA**

8.1 La somministrazione dei farmaci in orario scolastico

8.2 Le indicazioni ministeriali in materia di somministrazione dei farmaci a scuola

8.3 Le figure coinvolte nella somministrazione dei farmaci a scuola

8.4 Casi in cui la somministrazione dei farmaci non è garantita

## CAPITOLO I

### IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Prima di entrare nel merito dei diversi passaggi da compiere per garantire concretamente a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità di frequentare la scuola in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri e di conseguire il massimo risultato possibile in termini di successo formativo godendo di tutti i sostegni adeguati e personalizzati, si ritiene opportuno fare una premessa sul **sistema di inclusione scolastica**<sup>1</sup> delineato dalla riforma attuata con il d.lgs. 66/2017 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”).

Già l’articolo 12 della Legge n. 104/1992, affermava che *“L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne’ di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”*, oggi, con il citato decreto, tale diritto è rafforzato concretizzando il diritto all’inclusione in ambito scolastico **alla luce dei nuovi paradigmi di approccio alla disabilità introdotti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** che riconoscono la centralità della persona ponendo attenzione anche all’ adeguamento del contesto di riferimento e alle modalità di interazione con lo stesso.

La Convenzione, tra l’altro, all’art. 24, riafferma il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, da realizzare senza discriminazioni e su base di pari opportunità attraverso **“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”**.

La spinta verso l’attuazione del diritto all’inclusione scolastica di ciascun alunno/a deve partire dai vari soggetti garanti, primi fra tutti i **Dirigenti Scolastici e i docenti**, che, grazie al possesso delle necessarie conoscenze, competenze ed informazioni, devono favorire nell’ottica della corresponsabilità educativa, adeguate **strategie, accorgimenti, sostegni, supporti e modalità operative di sistema** finalizzati a fare acquisire ad ognuno, attraverso il potenziamento delle abilità possedute e nel rispetto dei principi di inclusione, le massime competenze possibili per poterle sfruttare al meglio nei vari contesti di vita (familiari, sociali e lavorativi) tra di loro strettamente interconnessi.

---

<sup>1</sup> Il presente manualetto prende in rassegna solo la normativa e la prassi inerente la condizione di disabilità e non già quella inerente i DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), disciplinati dalla l. 170/2010 e gli altri BES non certificati.

Il tutto deve essere sempre **coordinato e funzionale al raggiungimento di un comune obiettivo**, in una prospettiva che punti ad una nuova visione olistica della persona anche nel perseguimento del miglioramento della sua qualità di vita nella massima misura possibile.

Come ribadito anche dal d.lgs. n. 66/2017 tale coordinamento si realizza concretamente solo attraverso la definizione del più ampio **progetto individuale di vita della persona con disabilità ex art. 14 della l. 328/2000, nonché L.n. 227/2021 sul progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui il PEI è parte integrante (si vd. il Manualetto sul progetto individuale)** e la sua condivisione fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio e coinvolti nella /vita della persona stessa.

Detto questo, di seguito si riportano i principali elementi individuati dalla normativa come caratterizzanti l'inclusione scolastica e si indicano i diversi soggetti chiamati a garantirne la piena attuazione, a partire da quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 66/2017.

<b>L'INCLUSIONE SCOLASTICA (art. 1, comma 1, d. lgs. 66/2017)</b>		
<b>Beneficiari</b>	<b>Ambiti di realizzazione</b>	<b>Diritti da rispettare nel garantire l'inclusione scolastica</b>
Bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità.	strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; identità culturale, educativa, progettuale e organizzazione delle istituzioni scolastiche;	-diritto all' <b>autodeterminazione</b> ; -diritto all' <b>accomodamento ragionevole</b> nella prospettiva della migliore qualità di vita.
<b>SOGGETTI DEPUTATI A GARANTIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA (art. 1, comma 1, d. lgs. 66/2017)</b>		
Sono tutte le componenti della comunità scolastica che nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità concorrono in modo sinergico e in virtù della corresponsabilità educativa ad assicurare il successo formativo delle bambine e		

dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità e sono chiamati, quindi, a garantire l'inclusione scolastica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra tali figure vi sono:

- ✓ il dirigente scolastico;
- ✓ tutti i docenti, tra i quali il docente per il sostegno;
- ✓ gli assistenti all'autonomia e comunicazione;
- ✓ il personale ATA;
- ✓ l'assistente di base;
- ✓ le eventuali figure esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità.

## CAPITOLO II

### COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

#### 2.1 Iscrizione alla scuola

Per l'iscrizione alla scuola occorre provvedere, di norma **entro la fine del mese di gennaio in base a quanto indicato nella circolare annuale del Ministero dell'Istruzione**, ad inoltrare una apposita richiesta.

Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale, nonché per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale che aderiscono al procedimento di iscrizione telematico, occorre effettuare l'iscrizione online.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano online esclusivamente per le scuole paritarie che decidono di aderire alla modalità telematica.

NB Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il **Piano dell'Offerta Formativa (POF)** d'istituto sia il **Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)**, indicante in maniera specifica tutte le risorse (umane, di sistema, materiali) utilizzate dall'istituto per il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, tra cui rientrano anche gli alunni con disabilità.

#### 2.2 Documentazione per l'iscrizione degli alunni/e con disabilità e per l'accesso ai percorsi di inclusione scolastica

Per gli alunni/e con disabilità, al fine di accedere al percorso di inclusione scolastica, che comporta, tra l'altro, l'elaborazione di un **PEI - Piano Educativo Individualizzato** per l'alunno/a, bisogna presentare alla scuola anche ulteriori documenti.

Occorre ricordare, a tal proposito, che la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 66/2017 ha previsto l'introduzione dell'**"accertamento della disabilità in età evolutiva"**, nonché la graduale sostituzione delle certificazioni utilizzate ai fini scolastici per l'elaborazione del PEI (redatto seguendo lo schema ministeriale introdotto con D.I. 182/2020) con il **profilo di funzionamento**. Pertanto, progressivamente, tale nuovo sistema andrà a regime.

A novembre del 2022 vi è stata la pubblicazione, da parte del Ministero della Salute, delle “[Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento](#)” che forniscono indicazioni per l’elaborazione di tali documenti che dovranno essere applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, il passaggio dal precedente al nuovo sistema di certificazione avverrà gradualmente (a partire dagli alunni con disabilità che accedono per la prima volta al percorso scolastico o effettuano un passaggio di ciclo) cosicché continueranno ad esistere, nelle more che tutto quanto venga gradualmente portato a pieno regime, le modalità accertative e le certificazioni in precedenza utilizzate.

Nel seguente prospetto, si sintetizza l’iter relativo all’avvio e alla progettazione del percorso scolastico di ciascun alunno/a con disabilità ante e post riforma introdotta con il d.lgs. 66/2017.


<b>ANTE RIFORMA</b>	<b>POST RIFORMA</b>
<p><b>Attestazione dell’alunno in condizione di “handicap”</b></p>	<p><b>Accertamento dell’handicap e accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica</b></p>
<p>Reca l’indicazione della disabilità dell’alunno con specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della stessa ai sensi dell’art.3, comma 3, della l.n. 104/92 (può anche essere inserita una data di rivedibilità in cui l’alunno/a sarà nuovamente sottoposto a visita).</p> <p>La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la Commissione dell’Asl che accerta lo stato di handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.</p>	<p>L’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva viene eseguito, su richiesta della famiglia e dietro presentazione del “certificato medico diagnostico funzionale” (contenente gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento redatto a cura della Azienda sanitaria locale) dalle commissioni mediche contestualmente all’accertamento condotto ai sensi della legge 104/92 (art. 12, comma 5, l.n. 104/92). Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento ai fini della</p>

<p>L'accertamento è effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della famiglia, affinché la stessa, una volta ricevuta l'attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile.</p> <p>L'accertamento viene documentato attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, sottoscritto dai componenti della Commissione. Tale verbale viene trasmesso ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dell'alunno, perché questi provvedano al suo deposito presso l'istituzione scolastica dove l'alunno è iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui l'attivazione della scuola per la collaborazione nella redazione di una Diagnosi Funzionale.</p>	<p>formulazione del PEI - Piano educativo individualizzato.</p>
<p><b>Diagnosi Funzionale</b></p> <p>È la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno, e si articola nelle seguenti parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approfondimento anamnestico e clinico;</li> <li>- Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;</li> <li>Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;</li> <li>- Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle</li> </ul>	<p><b>Profilo di funzionamento</b></p> <p>Tale documento, predisposto in base all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, è realizzato seguendo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). Esso, quindi, non si limita ad analizzare il funzionamento dell'alunno ma tiene in considerazione i contesti e gli ambienti individuando quali possano essere le barriere e/o i facilitatori da attivare con la pianificazione degli</p>

<p>risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. La Diagnosi funzionale è redatta dall'Unità Multidisciplinare territoriale (dell'Asl o del Centro accreditato che ha in cura il minore), composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'Asl competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati, nonché affiancata da un esperto di pedagogia sociale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona degli Enti Locali competenti e Asl, ed è redatta in collaborazione con la scuola e la famiglia. Anche tale documento deve essere realizzato in tempi utili specie per la successiva e tempestiva predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.</p>	<p>interventi nel PEI (art. 12, comma 1. 104/92). Il nuovo profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale ed è da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;</li> <li>b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente territoriale di competenza.</li> </ul> <p>Il Profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, con la partecipazione del dirigente scolastico e/o coordinatore della scuola paritaria ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto l'alunno/a.</p>
<p><b>Profilo dinamico funzionale</b></p>	
<p>È l'atto successivo alla diagnosi funzionale e definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire da parte</p>	

dell'alunno con disabilità, indicando il livello di sviluppo previsto nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). L'analisi riguarda il solo funzionamento dell'alunno con riferimento, in particolare, all'ambito cognitivo, affettivo- relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Tale atto è di competenza dell'unità multidisciplinare, dei docenti curricolari e degli insegnanti specializzati della scuola con la collaborazione dei familiari dell'alunno. Il profilo dinamico funzionale è aggiornato conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.



**PEI**

### **2.3 Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno**

La scuola, ricevuta l'**iscrizione** e sulla base della **documentazione**, procede alla **richiesta di personale docente** di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale (si veda oltre, circa la procedura di assegnazione di tali figure all'alunno) e provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità.

Per la formazione delle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, occorre tener presente quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 81 del 20

marzo 2009 che, pur avendo eliminato l'indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le classi in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni. Tale indicazione è però limitata al fatto che sia esplicitata e motivata la necessità di tale scelta in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità e che questa sia realizzata nei limiti delle dotazioni organiche complessive.

**Se la famiglia individua una violazione** può diffidare il Dirigente Scolastico, invitandolo ad osservare le prescrizioni ministeriali, valutando anche se inserire per conoscenza l'Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero dell'Istruzione e se intimare un ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe.

Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l'associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte

## CAPITOLO III

### GLI STRUMENTI OPERATIVI DELL' INCLUSIONE SCOLASTICA

#### 3.1 Il GLI e il piano per l'inclusione

Presso ogni Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 15, comma 8 della l.n. 104/92, è istituito il GLO "Gruppo di lavoro per l'inclusione", luogo di incontro nel quale progettare, favorire e collaborare all'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica a livello globale da parte dell'istituto. Infatti, l'inclusione scolastica si attua, nella nuova visione, non più solo con interventi sull'alunno con disabilità, **ma creando ambienti inclusivi di apprendimento** e mettendo a sistema tutte le risorse umane, professionali, strumentali, e tecnologiche, pubbliche e del territorio, in una valorizzazione reciproca **contribuendo alla stesura del piano dell'inclusione**.

Il **Piano per l'Inclusione** è definito da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (POF) di cui ne è parte integrante e sostanziale. Il Piano per l'inclusione, che vede tra i destinatari tutti gli alunni, le famiglie e il personale della comunità educante, è stato oggetto di numerose note e circolari che si sono susseguite nel corso degli anni già precedentemente al d.lgs 66/2017, a cominciare dalla nota ministeriale 2563 del 22 novembre 2013, ove si legge che tale piano deve essere inteso come *"un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013)"*.

Il piano per l'inclusione deve indicare, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 66/2017:

- le modalità per **l'utilizzo coordinato delle risorse** compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole;
- le modalità per il **superamento delle barriere e per l'individuazione dei facilitatori** del contesto di riferimento. Tutto ciò che entra in relazione con

l'alunno a livello ambientale (spazi fisici, tempi, compagni, famiglia ecc.) deve essere valutato, al fine di individuare le possibili barriere all'inclusione e i facilitatori che all'alunno consentono di superarle;

- la modalità per **progettare e programmare gli interventi** di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica, anche garantendo la continuità didattica ed educativa ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 66/2017.

Il GLI, oltre alla funzione sopra detta, ha anche **funzione consultiva** in quanto fornisce anche il parere e le osservazioni ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017 sulla richiesta complessiva dei posti di sostegno che il Dirigente Scolastico, annualmente, in vista dell'inizio del nuovo a.s. (generalmente tra giugno e luglio per l'a.s. successivo), deve inviare all'Ufficio Scolastico Regionale competente. Infine, una terza azione del GLI è **supportare i docenti contitolari** e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per quanto riguarda la composizione, il GLI è **nominato e presieduto dal dirigente scolastico** ed è composto, di base, da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- personale ATA;
- specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Inoltre, di volta in volta, la stessa composizione viene integrata da:

- Genitori, ed eventualmente dagli studenti, per la consulenza ed il supporto nella definizione ed attuazione del piano di inclusione;
- Rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica per la consulenza nella definizione ed attuazione del piano di inclusione;
- Rappresentante dell'ente territoriale competente il rappresentante dell'Ente locale partecipa al GLI ai soli fini dell'assistenza di competenza degli enti locali in sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessivamente destinate all'istituzione scolastica per l'assistenza.

### 3.2 Il GLO e il PEI

Oltre al gruppo di lavoro per l'inclusione visto nel paragrafo precedente (GLI), la scuola deve attivare un **Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)** per ciascun alunno/a con disabilità affinché si elabori un PEI (Piano Educativo Individualizzato) anche tenendo conto delle opportunità e delle risorse messe in campo attraverso il piano per l'inclusione.

Il GLO è composto dalle seguenti figure:

- il team dei docenti contitolari o consiglio di classe, tra i quali l'insegnante di sostegno;
  - lo studenti/essa con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione;
  - i genitori dell'alunna o dell'alunno con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  - le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunna/o con disabilità;
  - i componenti dell'unità di valutazione multidisciplinare (di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 66/2017)
- NB in mancanza degli stessi, partecipano al GLO i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria e il rappresentante dell'ente locale o colui che già ha in carico l'attività di assistenza specialistica.

Il **principio cardine** che deve ispirare tale gruppo di lavoro è quello della **massima condivisione delle scelte** tra i diversi soggetti chiamati a farne parte, anche in termini di **corresponsabilità** dell'intera comunità educante. In particolare, va garantita **l'attiva e consapevole partecipazione della famiglia**. Inoltre, nel rispetto del principio di autodeterminazione ed autorappresentanza, va garantita la **partecipazione dello studente o della studentessa**, ove previsto, nella massima misura possibile. Tutti i partecipanti forniscono, in modo paritario, il proprio **apporto per l'elaborazione del PEI**. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Gli apporti forniti devono essere tutti tenuti in massima considerazione, motivando le decisioni che si discostano dalle proposte formulate dai partecipanti.

Il GLO deve essere, di norma, **convocato dal Dirigente Scolastico**, ma la famiglia può inviare un sollecito per la sua convocazione, anche proponendo delle date, tenendo presente che, salvo motivate necessità, il GLO si deve svolgere in orario scolastico e non coincidere con l'orario delle lezioni.

Il GLO, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della l. 104/92 elabora ogni anno, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, già a partire dalla scuola dell'infanzia, il PEI. Il PEI è il “**progetto di vita scolastica**” del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli **interventi, tra loro integrati**, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno. Il PEI deve indicare tutti i sostegni, didattici e non, provvedendo anche a **quantificare l'impegno orario** di ogni singolo sostegno. Nello specifico, all'interno del PEI devono essere individuati per dimensione, gli **obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti**, determinando anche, con l'assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.

Con il D.I. 182/2020, sono stati adottati i **nuovi modelli di PEI** che, uniformemente su tutto il territorio nazionale, devono essere utilizzati per ciascun alunno/a con disabilità. A [questo](#) link è possibile visualizzare il decreto interministeriale, i modelli di PEI (diversi per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado), nonché le linee guida utili per la relativa stesura.

Tutti i membri del GLO, compresa la famiglia, devono **firmare il PEI**. Esso dovrà rispecchiare i contributi e le decisioni assunte dal GLO. Con la firma si esprime la condivisione dei contenuti del PEI. Viceversa, se non si condividono i contenuti del PEI o si ritiene che le indicazioni non siano congrue con quanto deciso dal GLO, la famiglia può rifiutarsi di firmare il PEI mettendo le motivazioni a verbale e chiedendone rettifica. Inoltre, tutti i membri del GLO devono avere libero accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali che elaborati nel corso di ciascun incontro, i quali devono riportare, anche le eventuali dichiarazioni o richieste dei presenti, comprese quelle della famiglia.

**NB** Nel caso in cui il PEI non venga redatto, la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché ne solleciti la stesura a cura del GLO. Ove, invece, la famiglia non venga formalmente coinvolta a partecipare ai lavori del GLO per la stesura e approvazione del PEI, e/o ove venga chiamata solo in fase finale ai

fini della sua firma; il PEI elaborato risulterebbe illegittimo. La famiglia, potrebbe quindi rifiutarsi di sottoscriverlo, richiedendo, nel contempo, che si proceda a riconvocare il GLO, con la partecipazione della famiglia stessa, onde procedere alla stesura del Pei nel rispetto delle prescritte procedure.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli elementi che il PEI, elaborato e definito collegialmente dal GLO con la partecipazione di tutti i soggetti sopra indicati, deve contenere ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 66/2017, così come previsto anche dai nuovi modelli.

<b>SINTESI DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL PEI</b>	
<b>Quadro informativo ed elementi generali desunti dal profilo di funzionamento</b>	Descrizione della situazione familiare e dello stesso studente/ssa con disabilità a cura della famiglia. Per la scuola secondaria di secondo grado tale descrizione può essere effettuata con l'apporto dello stesso studente/ssa con disabilità (sez. 1)
<b>Elementi generali desunti dal profilo di funzionamento</b>	Evidenza delle informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici, sulla base del Profilo di funzionamento o, ove non disponibile, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (sez. 2)
<b>Raccordo con il Progetto individuale ex art.14 l. 328/2000</b>	Modalità di coordinamento degli interventi previsti nel PEI e loro interazione con il Progetto individuale (se già redatto) oppure indicazioni da considerare per la redazione del Progetto (se non ancora redatto). (Sez. 3)
<b>Osservazioni sullo studente</b>	Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici (sez. 4)
<b>Interventi per lo studente/ssa nelle diverse dimensioni:</b>	- obiettivi educativi e didattici; - interventi didattici e metodologici strategie e strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi;

<p>relazione, interazione, socializzazione – comunicazione e linguaggio – autonomia e orientamento – dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento</p>	<p>- metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti (sez. 5)</p>
<p><b>Osservazioni e interventi sul contesto</b></p>	<p>Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno/a e della classe (sez. 6); Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo (sez. 7)</p>
<p><b>Interventi sul percorso curricolare</b></p>	<p>interventi previsti per impostare una programmazione didattica personalizzata che ridefinisce il curricolo elaborato all'interno dell'istituzione scolastica in base alle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a indicando i contenuti, i metodi, gli attori, i tempi, i luoghi, le modalità e i criteri di verifica e valutazione (sez. 8)</p>
<p><b>Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta del numero di ore di sostegno alla classe e le modalità di sostegno didattico;</li> <li>- proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione (competenze specifiche);</li> <li>- interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico (con indicazione del genere dell'assistente);</li> <li>- interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;</li> <li>- necessità e modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;</li> <li>- interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e</li> </ul>

	<p>viaggi di istruzione organizzati per la classe;  - Strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici (sez. 9)</p>
<b>Certificazione delle competenze</b>	<p>In questa sezione del PEI si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione delle competenze redatta dal team docenti e dal consiglio di classe, ad es. riguardanti le competenze effettivamente verificabili, a personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, a personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli (sez. 10)</p>

### 3.3 Tappe e scadenze per l'elaborazione e la verifica del PEI

#### ✓ **30 giugno di ogni a.s.: verifica finale e individuazione delle risorse per l'a.s. successivo**

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g) entro il 30 giugno il GLO deve provvedere, anche contestualmente e sulla scorta della verifica collegiale del raggiungimento o meno degli obiettivi del PEI precedente e **dell'individuazione degli obiettivi trasversali per l'a.s. successivo**, ad individuare le risorse necessarie che il Dirigente Scolastico deve avere cura di attivare per tempo in vista dell'avvio a settembre del nuovo anno scolastico, compilando, fra le altre, la sezione 11 del PEI

L'art. 10 prevede, infatti, che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLL, **tenendo conto delle risorse didattiche** strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invii all'ufficio scolastico competente la richiesta complessiva dei posti di sostegno e agli enti preposti la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche (es. assistenza all'autonomia e comunicazione, servizio di trasporto, ecc.).

**NB** ove ci si trovi in presenza di alunni/e con nuova certificazione, che, quindi, non sono già nel percorso di inclusione scolastica previsto per gli alunni/e con disabilità, occorrerà redigere un PEI provvisorio a cura di un GLO all'uopo

nominato, compilando, fra le altre, la sezione 12 dei nuovi modelli di PEI. La redazione del PEI, in tale circostanza, è sempre di pertinenza della scuola di destinazione (salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi finali dell'ultimo anno in uno dei diversi gradi di scuola).

✓ **31 ottobre di ogni a.s.: definizione del PEI per il nuovo a. s.**

Il PEI per il nuovo anno scolastico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g) è elaborato entro il 31 ottobre così da contemplare eventuali modifiche da apportare dopo il primo periodo di osservazione in classe e nel contesto scolastico.

✓ **Verifiche intermedie e aggiornamenti per condizioni sopravvenute**

L'art. 7, comma 2, lett. h) del d.lgs. 66/2017 prevede che al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni, siano effettuate delle verifiche intermedie. Pertanto, nel corso dell'a.s. occorre che il Dirigente Scolastico **convochi nuovamente il GLO** per eseguire almeno una verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI. Nessun limite è, comunque, posto con riferimento ad ulteriori riunioni del GLO che potrà aggiornare il PEI in qualunque momento. L'art. 7, comma 2, lett. g) del d.lgs. 66/2017, infatti, prevede che il PEI sia aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

### **3.4 Focus sul diritto all'autodeterminazione e sull'accomodamento ragionevole da considerare in sede di definizione ed attuazione del PEI**

Tra i diritti da garantire a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità nell'attuare il principio dell'inclusione scolastica sono espressamente indicati il diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole sui quali, vista l'importanza, si rende necessario fare di seguito un breve approfondimento, anche perché tali diritti devono essere assolutamente attuati e garantiti nel corso dello svolgimento degli incontri dei diversi gruppi di lavoro di cui si è detto nei paragrafi precedenti (GLI, GLO).

Il diritto all'autodeterminazione, quale diritto umano fondamentale di ogni individuo, è inteso come la possibilità per ciascuno di compiere scelte e

prendere decisioni sulla base delle proprie preferenze ed interessi, di essere agenti causali delle proprie vite in ogni contesto, compreso quello scolastico.

Da questo punto di vista, traguardare l'autodeterminazione per tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di elevati sostegni, richiede che vengano adottate opportune strategie da parte di tutti coloro che a vario titolo interagiscono con la bambina/o, alunna/o, studentessa/e per garantire che vi sia sempre l'espressione dei propri desideri, aspettative e preferenze. Anche laddove il sostegno ai processi decisionali richieda una altissima intensità. Infatti, il sostegno nei processi decisionali non deve essere mai sostitutivo della persona avendo cura, in questo caso, di non limitarsi a individuare il suo migliore interesse ma, bensì, di adottare ogni strategia per interpretare sempre al meglio la sua volontà. Per fare ciò occorre porsi in una precisa prospettiva e fare riferimento a due approcci fondamentali:

- realizzare che anche le persone con disabilità con necessità di elevati sostegni, incluse quelle con limitato repertorio verbale, hanno preferenze e possono fare scelte;

- essere consapevoli che le abilità che compongono l'autodeterminazione, come il problem solving, la definizione di obiettivi, la presa di decisioni, solitamente devono essere potenziate nelle persone con disabilità complesse che necessitano di elevati sostegni ed alle stesse devono essere fornite opportunità di metterle in pratica. Tutto ciò non sempre avviene.

Vi sono evidenze scientifiche che dimostrano che le persone con disabilità hanno meno opportunità di auto-determinarsi rispetto a quelle senza disabilità e che ciò non dipende esclusivamente dalle loro capacità, ma riguarda in modo significativo i sostegni che, appunto, alle stesse vengono o non vengono garantiti nei processi di presa di decisioni e compimento delle scelte nel modo più autonomo possibile o dalla mancanza di opportunità nello sperimentare nuove modalità comunicative.

Si è consapevoli che non sempre è agevole o scontato garantire il diritto all'autodeterminazione, ancor più in presenza di disabilità complessa, ma questo non può mai giustificare la negazione di questo diritto su base pregiudiziale rispetto al quale, invece, dovranno essere operatori, insegnanti, famiglie, etc. a compiere ogni sforzo possibile, acquisendo le necessarie competenze, per essere attenti e responsivi rispetto alle diverse modalità con cui le persone con disabilità comunicano, anche attraverso modalità non verbali.

Per quanto riguarda il diritto all'accomodamento ragionevole, appare opportuno precisare che tale concetto è stato in primo luogo introdotto nel nostro ordinamento dalla CRPD e poi recepito dal d.lgs 66/2017, quale strumento per garantire concretamente l'inclusione scolastica di tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità.

L'art. 2 della CRPD definisce accomodamento ragionevole le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati adottati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. La negazione dell'accomodamento ragionevole è considerata, già in sé e per sé, una discriminazione in base alla disabilità. L'istituzione scolastica deve, quindi, adoperarsi per compiere ogni sforzo possibile per garantire il diritto all'inclusione scolastica a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i in condizioni di uguaglianza e pari opportunità con tutti gli altri, garantendo gli adeguati sostegni anche attraverso i necessari accomodamenti ragionevoli.

Nel solo caso in cui la miglior soluzione individuata imponesse un onere sproporzionato o eccessivo, fermo restando la dimostrazione di aver compiuto ogni sforzo nell'adozione di tale soluzione, si dovrà comunque mettere in campo un diverso accomodamento ragionevole che consenta, comunque, di avvicinarsi nella massima misura possibile alla condizione ottimale. È evidente in base a quanto sopra evidenziato, che solo in presenza di un contesto che incoraggia e promuove tale tipo di opportunità già a partire dal contesto scolastico, si giungerà ad ottenere uno straordinario facilitatore e attivatore che connoterà in positivo l'intero arco della vita della persona.

Per un approfondimento sul tema dell'accomodamento ragionevole è possibile consultare il seguente link.

### **3.5 Il Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico, oltre ad essere il principale responsabile dell'efficacia dei processi inclusivi nel loro complesso, è tenuto ad avanzare la richiesta per gli insegnanti specializzati sul sostegno, in tempo utile ed in base alle risultanze dei PEI. Lo stesso è tenuto altresì ad avanzare la richiesta all'Ente Locale competente (Comune o Provincia) per l'assegnazione delle figure professionali di educatori, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sempre in base alle risultanze del PEI, preposti a supportare l'alunno nei problemi di autonomia e/o

di comunicazione. A seguito della Circolare Miur n. 8/2013, tale richiesta sarà fatta sulla base del Piano Annuale per l'Inclusività. Inoltre, il Dirigente Scolastico ha il compito di richiedere, per tempo, all'Ente Locale l'attivazione di un adeguato trasporto scolastico.

Nell'ambito dei suoi poteri di direzione e di coordinamento, individua, tra i collaboratori scolastici, anche l'assistente di base e/o ne farà richieste all'Ente locale, nel caso in cui si prevista tale modalità, in modo da garantire, all'alunno con disabilità, adeguata assistenza negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che il supporto e l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

### **3.6 Alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES)**

È possibile che nelle scuole ci siano, oltre che alunni con disabilità, anche alunni che necessitano di particolari attenzioni per una serie di ragioni, quali: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA) o disturbi evolutivi specifici, derivanti anche dalla non conoscenza della cultura e della lingua (come può essere nel caso di stranieri) perché appartenenti a culture diverse. Quest'area dello svantaggio scolastico è stata indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende, specificamente, tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Per "disturbi evolutivi specifici" si intendono, oltre i disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), anche quei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio, o nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia), o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico. Tali disturbi non vengono certificati ai sensi della Legge n. 104/92 (come per la disabilità) e non danno diritto al PEI e all'insegnante di sostegno, ma all'attivazione, da parte dei docenti, di specifiche metodologie e l'eventuale utilizzo di misure alternative e/o dispensative. Tali interventi rientreranno nel c.d. "Piano Didattico Individualizzato", consistente in un percorso calibrato sulle specifiche esigenze dell'alunno con BES, volto a far acquisire all'alunno, maggiori autonomie negli apprendimenti.

## CAPITOLO IV

### I SUPPORTI E SOSTEGNI CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ALL'ALUNNO/A CON DISABILITÀ

#### 4.1 Insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno è un insegnante con formazione specifica che viene assegnato alla classe in cui è presente l'alunno/a con disabilità al fine di garantire il processo di inclusione scolastica. Il numero delle ore di sostegno e le modalità di esplicazione dello stesso vengono proposti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Entro il 30 giugno deve effettuarsi, sempre a cura del GLO una proposta per l'a.s. successivo compilando le apposite sezioni del PEI. L'art. 10, comma 1, del d.lgs. 66/2017 stabilisce, infatti, che il Dirigente Scolastico deve richiedere per tempo (giugno – luglio per l'a.s. successivo), in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, all'ufficio Scolastico territorialmente competente le risorse relative al sostegno didattico sulla base di dati effettivi che emergono dai PEI provvisori dei diversi alunni con disabilità che sono iscritti presso la propria istituzione scolastica e non sulla mera presenza di una condizione di gravità o meno ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.

NB La connotazione di gravità può influire eventualmente, solo nella successiva richiesta dei Dirigenti Scolastici di assegnazione di ore aggiuntive in deroga in favore degli alunni con disabilità grave. (Sent. C.Cost. 80/2010).

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

La circolare MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 (III parte – par. 1.3) recante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, già affermava che “l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni, se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”. Anche nella nota ministeriale 9839 dell'8

novembre 2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca confermava quanto sopra e raccomandava di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Tutto quanto sopra è confermato nell'all. B al D.I. 182/2020, in cui si afferma che sono da escludere "categoricamente impieghi impropri come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti".

## **4.2 Numero delle ore di sostegno per ciascun alunno**

A partire dalla Finanziaria per il 2008 si era introdotto in Italia il principio normativo per cui ad ogni due alunni con disabilità dovesse corrispondere un insegnante di sostegno (art.2, commi 413 e 414) e quindi un numero di ore pari alla metà delle ore di insegnamento del docente. Ma già nel vigore pieno di tale norma, alcuni TAR avevano riconosciuto la possibilità di derogare tale rapporto per le "effettive e concrete esigenze dell'alunno con disabilità", quando le stesse fossero anche state ben evidenziate dagli organi preposti proprio all'analisi del bisogno ed alla programmazione degli interventi in favore dell'alunno con disabilità (per esempio attraverso un'adeguata lettura della Diagnosi Funzionale e di un'idonea predisposizione del PEI).

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ha dichiarato incostituzionale il ricordato limite di corrispondere un insegnante di sostegno per ogni due alunni con disabilità, laddove l'alunno abbia una certificazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92); in tal caso, è ammissibile l'assegnazione in deroga (su autorizzazione del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) di un maggior numero di ore di sostegno, in base alle effettive esigenze dell'alunno.

Il riconoscimento del sostegno in deroga per l'alunno con disabilità grave non determina automaticamente la coincidenza con l'intero orario scolastico settimanale, in quanto andrebbe contro il principio della normativa volta a favorire l'inclusione scolastica degli alunni.

Il sostegno, al contrario, deve rappresentare per l'alunno quel mezzo per allontanarsi da certi bisogni assistenziali ed acquisire pian piano autonomie, anche di studio, creando dei momenti individuali ben precisi.

N.B. Il numero di ore di sostegno (in deroga e non) assegnate in un determinato anno scolastico non deve necessariamente corrispondere per l'anno scolastico successivo, ma si devono valutare, anno per anno, le reali esigenze dell'alunno.

#### **4.3 Mancata o insufficiente assegnazione del sostegno didattico**

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) avverso l'Istituto Scolastico, l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Ufficio Scolastico Regionale ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Nel ricorso occorrerebbe mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell'istruzione scolastica, inserendo anche l'istanza per un'ordinanza d'urgenza di assegnazione del sostegno, onde evitare che il giudizio si svolga ad anno scolastico già inoltrato se non finito.

#### **4.4 Assistente di base - Assistenza igienico personale**

L'assistente di base è la figura dedicata all'alunno che deve garantire adeguata assistenza negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico oltre che il supporto e l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Il Dirigente Scolastico dovrà designare i collaboratori che dovranno svolgere tale mansione all'interno del proprio istituto per garantire a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità tale servizio rispettando il genere dell'alunno. La figura individuata deve frequentare un corso di formazione e ricevere un incentivo economico. La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori.

NB In Sicilia, tale figura può essere ricoperta anche da personale esterno designato dall'Ente Locale, anche se, con il parere del 251/2019, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha chiarito che anche in tale regione la competenza in materia di erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni/e con disabilità permane in capo allo Stato che deve provvedervi per il tramite delle amministrazioni scolastiche e, dunque, a mezzo dei collaboratori all'uopo formati.

### **Mancata assegnazione dell'assistente di base**

Nel caso in cui venga negata l'assistenza materiale, è possibile diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

## **4.5 Assistenza per l'autonomia o per la comunicazione**

L'assistente all'autonomia e comunicazione è la figura professionale dedicata all'alunno che cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all'autonomia, favorendone il relativo sviluppo. Il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, la fascia oraria e le modalità di esplicazione delle stesse vengono indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e già determinate in sede di GLO entro il 30 giugno per l'a.s. successivo.

Anche in questo caso è il Dirigente Scolastico (e non la famiglia) a doversi occupare di richiedere all'ente competente, di norma entro il mese di luglio, il numero di ore necessarie in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. L'art. 10, comma 3, infatti, prevede che il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI dei diversi alunni con disabilità, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti. L'ente tenuto a garantire il servizio è il Comune di residenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, è competente la regione che, a sua volta potrebbe, a seconda delle singole realtà regionali, avere delegato lo svolgimento di tale funzione alle città metropolitane o ai comuni, anche associati tra loro.

NB l'art. 3, comma 4, del d.lgs. 66/2019 ha previsto una Intesa in conferenza Stato-Regioni per la definizione dei criteri, per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale, della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Il tutto tenendo distinto il ruolo di tali figure da quello che, invece, viene svolto dai collaboratori scolastici che prestano assistenza di base e igienico personale, nel rispetto del genere, agli alunni e alle alunne con disabilità.

Ancora, tuttavia, non esiste alcuna definizione di tale profilo e, pertanto, è possibile fare riferimento solo alla l.n. 104/1992 che prevede in maniera generica che il personale sia “appositamente qualificato” (art. 8) e “specificamente formato” (art. 9).

Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l’assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni). Anffas ritiene che se si parla di personale “specificamente” formato, è opportuno che la figura professionale che dovrà ricoprire il ruolo di assistente specialistico abbia un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell’educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisogna ricoprire.

#### **Mancata assegnazione o assegnazione di un numero insufficiente di ore di assistenza all’autonomia e comunicazione**

Nel caso in cui l’assistente specialistico non venga assegnato, la famiglia dell’alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l’Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente Scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare ricorso al T.A.R. con l’eventuale contestuale richiesta di un provvedimento cautelare volto all’assegnazione provvisoria, per le more di giudizio, dell’assistente specialistico.

## **4.6 Trasporto scolastico**

La famiglia, all’atto dell’iscrizione, può già segnalare la necessità che venga garantito il servizio trasporto per il percorso casa-scuola e viceversa, cosicché il Dirigente Scolastico (e non la famiglia) si possa attivare per inviare la richiesta all’ente competente che dovrà garantire il servizio a partire dal primo giorno di scuola.

Nei nuovi modelli di PEI (sez. 9 e 11/12) è dedicata una specifica parte all'indicazione delle "Eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno/a da e verso la scuola" es. relativamente al mezzo, all'attività di supporto dell'accompagnatore, ecc.

L'Ente tenuto a garantire il servizio trasporto è, infatti, il Comune di residenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, è competente la regione che, a sua volta potrebbe, a seconda delle singole realtà regionali, avere delegato lo svolgimento di tale funzione alle città metropolitane o ai comuni anche associati tra loro.

**Mancata attivazione del servizio trasporto.**

Nel caso di mancata attivazione del servizio, la famiglia può diffidare l'Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l'inerzia dell'Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un ricorso avverso il silenzio – rifiuto (o il rifiuto esplicito), entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto (espresso o tacito), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente (sentenza del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d'urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico.

## CAPITOLO V

### PROGETTAZIONE DISCIPLINARE ED ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO SCOLASTICO

#### 5.1 Progettazione disciplinare

Nei nuovi modelli di Pei, nella Sezione 8, occorre declinare la **progettazione didattica di ciascuna materia** ed individuare **eventuali personalizzazioni** per il bambino/alunno/studente con disabilità. Nelle Linee Guida allegate al D.I. n. 182/2020, si precisa che, in generale, si può seguire sia una programmazione identica a quella della classe oppure una programmazione personalizzata, a seconda della valutazione effettuata in sede di consiglio di classe o del team docenti. Sia nel primo caso (ossia quando si seguono gli obiettivi ed i criteri di valutazione della classe) che nel secondo caso (ossia quando vi sono obiettivi diversi), si dovrà avere cura di valutare e definire se anche le verifiche e la loro modalità di svolgimento dovranno essere personalizzate. Tutto ciò deve essere **definito per ciascuna disciplina dal consiglio di classe o dal team docenti**.

Occorre ricordare che il GLO pianifica e verifica in merito alla Sezione 4 (per le competenze trasversali) e Sezione 7 (per la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo) e si occupa degli obiettivi educativi di cui alla Sezione 5, verificando la coerenza del tutto anche rispetto alla progettazione disciplinare. In sede di verifica periodica o finale, il GLO individua se l'impianto complessivo della personalizzazione abbia funzionato o meno, ossia se l'insieme di interventi e di strategie attivati, assieme a quelli destinati alla realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo (così come indicato nella Sezione 7), abbia dato i risultati attesi, considerando altresì la verifica degli obiettivi didattici definiti dal team docenti e dal consiglio di classe, senza limitarsi al solo aspetto didattico.

#### 5.2 Progettazione disciplinare per la scuola secondaria di primo grado

L'alunno potrà seguire la **progettazione didattica della classe**, vedendosi quindi applicare gli stessi criteri di valutazione, o una **progettazione con delle personalizzazioni**. Nel secondo caso, si devono indicare le personalizzazioni in

relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione.

Qualora l'alunno avesse seguito una progettazione personalizzata, dunque diversa dalla classe, ma abbia raggiunto i suoi obiettivi didattici, sarà **ammesso all'esame di stato finale**.

Anche se l'alunno dovesse svolgere prove assolutamente differenziate ma volte a verificare l'acquisizione dei propri obiettivi, conseguirebbe, quindi, il titolo.

Infatti, l'articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 62/2017 prevede che *«Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.»*

### 5.3 Progettazione disciplinare per la scuola secondaria di secondo grado

In questo caso, occorrerà stabilire quale progettazione l'alunno seguirà per ciascuna disciplina, compilando l'apposita sezione del PEI, e indicando se l'alunno/a seguirà:

1. la **progettazione didattica della classe** con gli stessi criteri di valutazione;
2. una progettazione didattica a cui sono applicate delle **personalizzazioni** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione, indicando se con verifiche identiche o equipollenti;
3. un percorso didattico **differenziato con verifiche non equipollenti**.

**NB** Anche nel caso vi sia una sola disciplina con percorso didattico differenziato l'alunno **non potrà conseguire il titolo di stato finale** del percorso ma un attestato dei crediti formativi, tranne nel caso in cui lo stesso non abbia seguito nell'ultimo anno una programmazione non differenziata per tutte le discipline, pur avendo in anni passati avuto percorsi differenziati. Nelle Linee Guida allegate ai nuovi modelli di P.E.I. è indicato che *“è importante far conoscere e valorizzare le opportunità che il sistema offre per conseguire ugualmente il*

*diploma qualora le difficoltà che impediscono di sostenere in modo valido alcune discipline venissero nel tempo superate, attraverso attività di recupero specifiche o, se ritenuto necessario, allungando il percorso scolastico con una ripetenza”.*

In tal caso, il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il **conseguimento del titolo** è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti. La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2. La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l'accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all'interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente. Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia.

## CAPITOLO VI

### VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

#### 6.1 Diritto a partecipare

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti gli alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinché sia reso concreto il diritto dell'alunno con disabilità a parteciparvi, es. sul piano organizzativo e del personale di supporto.

Già con la Circolare Ministeriale n. 253/1991 si è previsto che "Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni".

Molte scuole, tuttavia, in passato e ancora oggi, chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che **l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti**, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l'alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l'insegnante di sostegno che lo segue nel percorso scolastico e che quindi è la figura necessaria ad attivare i processi inclusivi all'interno del gruppo classe.

Nell'organizzazione del viaggio o della visita, inoltre, l'Istituto scolastico dovrà tener conto delle esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d'onori, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che: *“.a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazioni di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori*

*culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”*

Ove l'alunno/a non sia messo nella condizione di partecipare in condizioni di pari opportunità con gli altri alle visite o alle gite, es. per la mancanza di apposite figure di sostegno, può configurarsi una vera e propria **discriminazione indiretta** con conseguente possibilità di adire il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06.

Addirittura, nel caso in cui, a priori venga negata la partecipazione dell'alunno con disabilità può configurarsi l'ipotesi di una **discriminazione diretta**.

Allo stesso modo, può essere considerata una discriminazione il parziale o mancato accesso ai servizi fruiti nel corso della gita, determinando la possibilità di agire, in tal caso, contro l'agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, potendo agire giudizialmente e anche attivare una segnalazione negativa affinché tutte le altre istituzioni scolastiche non tengano conto dell'operatore nell'organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5: *“I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future”.*

## CAPITOLO VII

### ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, **l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Occorre tener presente, comunque, che deve valutarsi attentamente l'esonero (specie se totale) potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni con disabilità, che quelli senza disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. "tandem", in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

All'art. 3 della stessa legge si prevede: *"Il capo d'Istituto concede **esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute**, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi."* La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante "l'Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 Febbraio 1958, n. 88" precisa circa la domanda di esonero: *"Tale istanza, qualora accolta, **non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica**, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia **sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione** in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione dell'attività".* La Circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: *"ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli **sul piano delle conoscenze teoriche acquisite**".*

## **CAPITOLO VIII**

### **SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA**

#### **8.1 La somministrazione dei farmaci in orario scolastico**

La somministrazione dei farmaci in orario scolastico riguarda tutti gli alunni con e senza disabilità, ma nel caso di questi ultimi, alla luce delle norme sopra richiamate, deve essere ulteriormente garantita al fine di frequentare la scuola senza difficoltà e con pari opportunità rispetto agli altri, garantendo il rispetto del diritto alla piena frequenza scolastica e alla non discriminazione. Per orario scolastico si intendono anche le parti di attività eventualmente svolte al di fuori del plesso, es. in caso di gite.

Ove venga negata la somministrazione dei farmaci o richiesto ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale di provvedervi personalmente, quindi, oltre alla violazione delle norme generali dell'ordinamento, fra cui quelle poste a tutela della salute (art. 32 Cost) e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.), può verificarsi una violazione della l.n. 104/92 nonché configurarsi una discriminazione in base alla disabilità espressamente vietata dalla l.n. 67/06.

#### **8.2 Le indicazioni ministeriali in materia di somministrazione dei farmaci a scuola**

Sin dal 2005 i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno provveduto a regolare tale attività. Con le raccomandazioni del 25 novembre 2005, infatti, i Ministeri hanno fornito apposite "Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico". Tali indicazioni sono state riprese nella Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: "Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili". Per quanto riguarda, nello specifico, gli alunni con disabilità, nelle linee guida alla compilazione dei modelli di P.E.I., allegati al D.I. 1827/2021, come successivamente modificato dal D.I. n. 153/2023, è indicato che "Le esigenze di tipo sanitario comprendono l'eventuale somministrazione di farmaci o altri interventi da assicurare, secondo i bisogni, durante l'orario scolastico. Pur rientrando certamente tra gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza, essi non vengono inseriti nel PEI sia perchè non sono esclusive della disabilità sia perchè coinvolgono spesso figure professionali esterne alla scuola che non fanno parte del GLO. Esigenze ed interventi di

questo tipo sono definiti nelle modalità ritenute più idonee, conservando la relativa documentazione nel fascicolo personale dell'alunno”.

### **8.3 Le figure coinvolte nella somministrazione dei farmaci a scuola**

#### **Medici**

Nelle indicazioni ministeriali è specificato che il presupposto perché possa avvenire la somministrazione dei farmaci è che sia consegnata alla scuola una prescrizione medica che indichi, oltre ai dati anagrafici nonché quelli relativi alla condizione dell'alunno, la necessità dell'assunzione del farmaco, specificando la modalità di conservazione e somministrazione, la durata del trattamento nonché la posologia e i possibili effetti indesiderati. È possibile pure indicare la possibilità di “autosomministrazione” del farmaco, su sorveglianza del personale preposto (N.B. Il Ministero ha fornito un apposito modulo).

La prescrizione deve anche fare sottolineare la necessità che la somministrazione avvenga in orario scolastico e la fattibilità che la stessa avvenga ad opera di personale non specializzato. Tali indicazioni sono necessarie per permettere che la somministrazione avvenga in modo adeguato, sicuro e senza lasciare alcun margine di discrezionalità nonché per imputare al professionista competente la decisione circa la proposta di assunzione di un determinato farmaco. NB: ove il medico non ritenga che la somministrazione del farmaco possa avvenire ad opera di personale non sanitario, sempre per il tramite della scuola, dovrà essere promossa, sempre su impulso del dirigente scolastico, la stipula di accordi e convenzioni con Enti di terzo settore Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada.

#### **Genitori o esercenti la potestà genitoriale**

Devono richiedere formalmente che la somministrazione del farmaco avvenga in orario scolastico da parte della scuola, allegando la documentazione prodotta dal medico competente e curando l'approvvigionamento del farmaco stesso e il monitoraggio della data di scadenza. Occorre comunicare, sempre attraverso il deposito di documentazione sanitaria, anche l'eventuale variazione della terapia o della posologia e rinnovare la richiesta per ciascun anno scolastico. NB: Ove la famiglia intenda provvedere direttamente alla somministrazione un familiare e/o un delegato è autorizzato all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico per la somministrazione dei farmaci.

## **Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di garantire e dare impulso all'attivazione di tutte le misure necessarie a garantire la somministrazione del farmaco all'alunno/a. A seguito della richiesta della famiglia il Dirigente individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

NB: Al di là dei casi specifici, è opportuno che il Dirigente provveda a disciplinare all'interno del Regolamento di Istituto un protocollo organizzativo per la somministrazione dei farmaci a scuola. Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso in caso di situazione di emergenza.

## **Operatori scolastici**

Gli operatori scolastici curano la materiale somministrazione dei farmaci e possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso (artt. 15 e 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/08).

## **Uffici Scolastici Regionali e altre istituzioni regionali**

Le linee guida invitano gli Uffici Scolastici Regionali a realizzare, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Infatti, le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e quindi anche tali istituzioni hanno la responsabilità di adottare protocolli o altri accordi al fine di regolare ulteriormente tale aspetto.

#### **8.4 Casi in cui la somministrazione dei farmaci non è garantita**

Nelle linee guida è precisato che, ove non ricorrano i presupposti (locali idonei, personale disponibile e con i requisiti, impossibilità di trovare accordi o collaborazioni esterne, etc.), il dirigente scolastico è tenuto a dare comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta nel caso in cui, pur avendo seguito pedissequamente i passaggi sopra indicati, non sia riuscito comunque a garantire la somministrazione dei farmaci, affinché si pervenga ad una soluzione congiunta.

**NB:** In tali casi è possibile ricorrere all'istituto dell'accomodamento ragionevole richiamato dal d.lgs. n. 66/2017 all'art. 1 e 8 per garantire il diritto all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità. Tale istituto è richiamato dal legislatore nazionale anche alla luce di quanto previsto dagli artt. 2 e 24 della CRPD che, proprio con riferimento al sistema di educazione e istruzione, raccomanda a ciascuno Stato di garantire che nel sistema di istruzione venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno, riconoscendo che il rifiuto dell'accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione in base alla disabilità.

Per "*accomodamento ragionevole*" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. È da notare che la sproporzionalità o l'eccessività va intesa non già nella predeterminazione di un limite economico oltre al quale è possibile andare senza commettere discriminazione, ma nell'efficacia ed adeguatezza di un dato onere rispetto alla ben più importante finalità di impedire una discriminazione nel caso concreto. Occorre quindi adottare tutte le soluzioni efficaci ed appropriate anche quando siano onerose, ma necessarie ed utili per far fruire il pieno diritto dell'alunno a frequentare la scuola in condizioni di pari opportunità con gli altri.

In ogni caso, il Dirigente deve dare atto nella comunicazione, sotto la propria responsabilità, dei diversi passaggi fatti al fine di individuare, senza esito positivo, una opportuna soluzione anche attraverso il ricorso ad un accomodamento ragionevole. Ove manchi anche solo uno di tali passaggi, o sia negato il ricorso ad un accomodamento ragionevole, il rifiuto della somministrazione è illegittimo e quindi la famiglia può contestare tutto ciò chiedendo al Dirigente di porre in essere tutti gli atti dovuti.

## **Per scaricare questi contenuti**

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone  
e scarica la versione online





[www.anffas.net](http://www.anffas.net)

Per maggiori informazioni: [nazionale@anffas.net](mailto:nazionale@anffas.net)

ETS - APS  
**Anffas**<sup>®</sup>  
NAZIONALE